



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. (P_0000000000002184)

OGGETTO:
REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA INDENNITA'
RISARCITORIA AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

PREMESSO CHE:

- La sanzione ambientale, c.d. "indennità risarcitoria", per interventi in zona di vincolo paesaggistico trova la sua origine storica nella previgente L. 1497/39 art. 15 (legge sulla tutela dei beni ambientali/paesaggistici) la quale nella originaria stesura prevedeva che, indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice Penale e da quelle Urbanistiche (che ora fanno capo come noto a livello nazionale al T.U. DPR 380/01 e per la Regione Marche alla L.R. 34/92), chi non ottemperasse agli obblighi e agli ordini della legge medesima – in particolare all'obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione ambientale, all'epoca prescritta dall'art. 7 della medesima L. 1497 – era tenuto al pagamento di una specifica indennità nella fattispecie equivalente alla maggior somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

- Era poi intervenuto, in tema di competenze istituzionali previste nella succitata L.1497/39, il DPR 616/77 (art. 82) il quale aveva trasferito alle Regioni gli specifici adempimenti in tema di bellezze ambientali, con particolare riferimento al rilascio delle autorizzazioni ambientali: competenze poi delegate ai Comuni con L.R. 34/92.

Nello specifico, anche la competenza in tema di quantificazione è stata successivamente trasferita ai Comuni .

La delega ai Comuni di tutte le predette competenze è stata poi confermata a seguito delle modifiche apportate con il D.Lgs 63/08 al vigente Codice Urbani D.Lgs. 42/04, in tema di procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

- In via preliminare, come confermato nella vigente normativa, sono soggetti alla preventiva acquisizione di autorizzazione ambientale tutti gli interventi edilizi ad eccezione di quelli considerati "minori" per la finalità di tutela paesaggistica, come elencati all'art. 149 del vigente, poc'anzi citato, D.lgs. 42/04, e più precisamente:

- a) per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici (ivi compreso, parlando di opere interne, per esempio, un intervento di ristrutturazione edilizia, ancorché comportante aumento di superficie utile interna,



- purché non riguardante l'esterno - es. prospetti - dell'edificio stesso (cfr. anche il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot. n. 19307 del 28/10/2006);
- b) per interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'art. 142 comma 1 lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

- I Testi Unici che hanno riordinato, pur con svariate e significative modifiche, la materia della tutela ambientale per quanto concerne la legge sul vincolo paesaggistico (previgente L. 1497/39 come integrata dalla L. 431/85) e quella sul vincolo monumentale (previgente L. 1089/39) hanno confermato la qualificazione della sanzione ambientale quale indennità "corrispondente alla maggior somma tra danno ambientale arrecato e profitto conseguito con la commessa violazione". L'art. 164 del D.Lgs. 490/99 ed il successivo art. 167 del vigente succitato D.lgs. 42/04 hanno mutuato la previsione nella sua configurazione sostanziale; i recenti decreti correttivi del Codice hanno però significativamente inciso sui presupposti ovvero sugli ambiti di applicabilità della sanzione stessa. In sintesi, per le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione ambientale o in difformità dalla stessa la sanzione da irrogarsi sarebbe in via prioritaria quella demolitoria mentre la sanzione pecuniaria in alternativa al ripristino potrebbe essere irrogata solo nei casi in cui l'opera può essere suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica: nuova procedura introdotta con la L. 308/04 poi recepita nell'articolato del D.Lgs. 42/04, più precisamente artt. 167 e 181.

- L'art. 167 del D.Lgs. 42/2004 infatti (così come modificato e integrato dall'art. 1 comma 36 della L. 308/04) prevede, in caso di realizzazione di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del comma 4 - in aree soggette ai vincoli di cui agli artt. 136 (immobili vincolati con decreto) e 142 (aree vincolate ope legis) del Codice medesimo - in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, la possibilità per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o area interessata dalle opere abusive, di presentare apposita domanda ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. Qualora, in esito alla procedura descritta al comma 5 dello stesso articolo, venga accertata la compatibilità paesaggistica, è consentito il mantenimento delle opere e, ferma restando l'applicazione della sanzione urbanistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima.

- Le opere suscettibili di compatibilità paesaggistica, come sopra indicato, e descritte al comma 4 del succitato art. 167, sono di seguito descritte:

- a) lavori realizzati in assenza o difformità da autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
- b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;



c) lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'art. 3 del DPR 380/01.

PRECISATO QUINDI CHE:

- Il campo di applicazione del presente regolamento viene individuato:

1. prioritariamente, nell'ambito della recente procedura di compatibilità paesistica introdotta, a regime, dalla L. 308/04 art. 1 comma 36 in modifica al Codice Urbani, art. 167, come sopra descritta, ed ammessa solo per tipologie di opere "minori" definite alle suindicate lett. a) b) e c);
2. eccezionalmente nell'ambito della procedura di compatibilità paesaggistica straordinaria prevista dalla stessa L. 308/04 art. 1 comma 37 (c.d. condono ambientale speciale) con scadenza di presentazione delle istanze al 31/01/2005, per le ipotesi previste dalla legge stessa;
3. inoltre, nell'ambito del trattamento sanzionatorio ordinario là dove comunque si è attuata una violazione edilizia ed ambientale che si è concretizzata in opere di maggior consistenza e/o impatto, potendo comprendere aumenti di superfici e volumi. Trattasi di interventi non suscettibili di rilascio del suddetto accertamento di compatibilità ma per i quali non è possibile procedere a sanzione demolitoria, - per principi generali sanciti dalle Leggi Urbanistiche vigenti, D.P.R. 380/2001 - in quanto si creerebbe un pregiudizio strutturale e/o funzionale alle parti conformi del fabbricato o precedentemente regolarizzate. Fattispecie di questo tipo sono configurabili, peraltro, in caso di difformità parziali in permessi di costruire relativi ad interventi di nuova costruzione/ampliamento oppure in caso di ristrutturazioni edilizie in difformità o assenza di titolo (artt. 34 e 33 del D.P.R. 380/2001).

- Le ipotesi sanzionatorie per tali ultimi illeciti edilizi delineati sub punto 2) e sub 3) sono comunque oggetto di valutazione anche da parte dell'Amministrazione competente alla tutela del vincolo, trattandosi sempre di abusi su aree vincolate.

I criteri di computo contenuti nel Regolamento de quo tengono conto anche delle suddette tipologie.

ATTESO CHE:

- La criticità che affligge la sanzione ambientale a tutt'oggi è data dalla sostanziale assenza di parametri oggettivi e ben delineati, rinvenibili nella vigente Normativa sovraordinata: ciò in particolare per quanto concerne la quantificazione del danno, il quale a differenza del computo del profitto resta con contorni più opinabili e non facilmente computabile.

- Gli Uffici Tecnici preposti ad oggi procedono secondo una prassi che costituisce da un lato comunque il frutto di un'analisi ed approfondimento della questione, dall'altro però lascia spazi di opinabilità in relazione anche al singolo operatore, tenuto conto che alcune fattispecie non risultano facilmente quantificabili con il conseguente rischio di generare ambiti di disomogeneità di trattamento.

- L'utilizzo del metodo del valore d'estimo per individuare il profitto conseguito, non sempre determina una piena coerenza tra l'abuso realizzato e le valutazioni di incremento deducibili dagli estimi catastali. Parimenti anche il computo del danno, assunto in via convenzionale facendo



riferimento al costo del ripristino attraverso il sistema del computo metrico (sovente predisposto dai tecnici esterni incaricati dal privato), non consente sempre di addivenire a valori coerenti tra loro e soprattutto proporzionati alla consistenza sostanziale delle opere oggetto di violazione.

- Le perizie di stima ad oggi, effettuate attraverso valutazioni spesso complesse, rischiano di provocare anche una dilatazione delle tempistiche di definizione delle posizioni da trattare, oltre che comportare appunto il rischio di disomogeneità interpretative e conseguentemente di valutazione, trattandosi sovente di ambiti che si prestano a valutazioni soggettive, specie in caso di interventi piuttosto rilevanti sotto il profilo urbanistico ed anche ambientale.

CONSIDERATO CHE:

- In riferimento alle problematiche attinenti la concreta applicazione dell'articolo 167 del D.Lgs.42/2004, si è rivelato assolutamente opportuno e necessario individuare dei criteri - come descritti nell'articolato del Regolamento in questione - per la determinazione dell'indennità risarcitoria, che rispondano ai fondamentali principi di omogeneità, equità, proporzionalità e semplicità di applicazione.

- Il ricorso - per quanto concerne il profitto - ai valori venali medi di cui alle tabelle dell'Agenzia del Territorio è apparsa la soluzione più congrua in quanto, pur non entrando nel merito della classe catastale delle singole unità immobiliari fissa alcuni parametri oggettivi, in forza dei quali si assume la valutazione media unitaria a mq secondo una percentuale predefinita del 20% e si applica alla superficie delle opere abusivamente realizzate. Se risulta un aumento del solo volume, quest'ultimo viene commutato in termini di superficie. Tale metodologia di calcolo si applica, logicamente, per tutte le opere computabili in termini di superficie e volume.

- E' emersa in particolar modo l'assoluta opportunità, per le opere non quantificabili in termini di superficie e volume e soprattutto per alcune tipologie di intervento minori (quali Restauro e Manutenzione Straordinaria, ad esempio), di individuare degli importi forfetari.

- La loro introduzione costituisce sicuramente l'aspetto più importante ed innovativo, ancorché riscontrabile anche in atti regolamentari di altre Amministrazioni Comunali.

Ciò si traduce in una notevole semplificazione apportata alla procedura di calcolo che evita altresì, anche in questo caso, disomogeneità di trattamento specie per quelle opere, come precisato, che non si traducono in termini di superficie e volume computabili. I valori, individuati nel Regolamento de quo, sono da ritenere coerenti e pertinenti in relazione alle tipologie di opere contemplate.

- Per quanto concerne il computo del danno, il calcolo analitico (computo metrico estimativo finalizzato alla determinazione del costo del ripristino) si deve intendere applicabile solamente per le ipotesi di opere computabili in termini di superficie e volume; per i casi residui, ove sono previsti degli importi forfetari, i medesimi sono stati rapportati ad una valutazione della maggior somma tra profitto e danno, ritenendo quindi quest'ultimo coerentemente assorbito nel valore del profitto. La predetta valutazione ha tenuto conto dell'esperienza maturata in questi anni, reputando il quadro equo e coerente con l'entità e tipologie di interventi edilizi esaminati.

Tanto premesso e considerato, ritenuto pertanto pertinente quanto previsto e definito nell'approvando Regolamento, oggetto della presente deliberazione e coerente con le finalità e gli obiettivi che si propone.



Visti il parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipartimento del Territorio.

Ritenuto non sussistere la necessità di acquisizione del parere di regolarità contabile o compatibilità economico finanziaria dal momento che il presente provvedimento non comporta diminuzione di entrata od aumento di spesa espresso in ottemperanza all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000.

Richiamata la propria competenza ai sensi dell'art. 42 comma 2), lett. a) del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare, nella seduta del 24/06/2013;

Visto dunque il D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 167;

Vista la L. 308/04, art. 1 commi 36 e 37;

Visto il D.P.R. 380/01;

Vista la L.R. 34/92;

Visto il DPR 616/77;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Regolamento" contenente modalità e criteri per il calcolo dell' indennità risarcitoria in caso di interventi edilizi realizzati in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (Allegato 1);

2) di precisare che gli eventuali adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo saranno assolti dal dirigente preposto ai sensi di legge;

3) di dare mandato all'ufficio Ragioneria di predisporre un apposito capitolo di bilancio per le somme riscosse per effetto dell'applicazione del presente deliberato da utilizzarsi oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 art. 167 del D.Lgs 42/2004, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino;

4) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa né riduzione delle entrate, pertanto non necessita di parere contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica dell'atto.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
Ing. Ermanno Frontaloni



REGOLAMENTO

**CRITERI E MODALITA' DI CALCOLO DELLA INDENNITA'RISARCITORIA
AI SENSI DELL'ART. 167 DEL D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.**



ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento ha per oggetto l'applicazione della sanzione ambientale (c.d. indennità risarcitoria) di cui all'art. 167 del Decreto Legislativo n. 42/2004 come modificato dall'art. 1 comma 36 della L. 308/2004 e dal D.lgs 157 del 24/3/06 a protezione delle bellezze naturali, per opere abusive nelle aree sottoposte alle disposizioni di cui alla parte III° del D.Lgs. n. 42 del 24/2/04 realizzate senza la prescritta autorizzazione o in difformità ad essa (art. 146 D.lgs. 42 cit.): indennità corrispondente al pagamento di una sanzione equivalente alla maggiore somma tra il danno ambientale arrecato ed il profitto conseguito con la commessa trasgressione.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

L'indennità si applica a qualsiasi intervento realizzato abusivamente nelle aree sottoposte alle disposizioni del D.Lgs. n. 42/04 di cui sia stata accertata la compatibilità sostanziale con il vincolo in difetto di danno rilevante o pregiudizio ambientale.

La sanzione, in ragione dell'autonoma valenza del procedimento paesaggistico ambientale rispetto a quello edilizio in senso stretto, è applicata indipendentemente da ogni e qualsiasi altra sanzione penale od amministrativa per violazione edilizio – urbanistica, qualora non si debba procedere a demolizione delle opere stesse.

I criteri individuati sono applicabili a tutti i casi in cui la legge prevede il versamento dell'indennità risarcitoria, sia nell'ambito del procedimento sanzionatorio ordinario (illeciti edilizi perseguiti secondo le disposizioni del DPR 380/01 e della L.R. 34/92), sia nell'ambito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della L. 308/04 art. 1, comma 37 (c.d. condono ambientale speciale) e comma 36 (regime ordinario, recepito nei nuovi artt. 167 e 181 D.Lgs. 42 cit.).

ART. 3 - CASI DI ESCLUSIONE

Non si applica la sanzione ambientale alle opere realizzate in immobili/aree gravati da vincolo paesaggistico ma non soggette al regime dell'autorizzazione ambientale, come definite dall'art. 149 D.lgs 42/04, e più precisamente:

- a) per interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non comportino alterazioni dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici;
- b) per interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro - silvo - pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
- c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia. In relazione agli interventi di cui alla lettera a), trattandosi di opere interne prive di effettiva vis lesiva, si può intendere compresa nella ratio della citata disposizione anche un intervento di ristrutturazione edilizia, purché non riguardante l'esterno (es. prospetti), dell'edificio stesso



(cfr. anche il parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali PG. 94417/06 del 23/10/06).

Sono inoltre escluse le opere abusive soggette a provvedimento sanzionatorio di ripristino ai sensi della vigente normativa (DPR 380/01 e L. R. 23/04).

ART. 4 - COMPETENZE

Tutte le posizioni, soggette al D.Lgs. n. 42/04 sia in ambito sanzionatorio ordinario che di sanatoria (accertamento di conformità edilizio-urbanistica, condono edilizio), ovvero di accertamento di compatibilità paesaggistica, come sopra, sono sottoposte alla valutazione del competente RUP comunale il quale, in base all'art. 3 della legge regionale Marche n. 34/08 nonché all'art. 167 del D.lgs 42/2004, esprimerà o meno l'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, previo parere vincolante della Soprintendenza, in ordine agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro corretto inserimento nel contesto urbano ed ambientale, sulla compatibilità dell'opera abusiva con il vincolo ambientale, in relazione agli specifici valori ambientali tutelati dal vincolo che grava sull'area o sull'immobile.

ART. 5 - DETERMINAZIONE IMPORTO INDENNITA'

Ai sensi dell'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/04 e ss.mm.ii. è disposto che la sanzione pecuniaria in questione è equivalente "al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima".

La stima viene predisposta dagli uffici comunali sulla base delle presenti norme regolamentari.

Si escludono espressamente da questa metodologia di calcolo e quindi dal presente regolamento i computi operati nell'ambito del rilascio della concessione in sanatoria ai sensi delle L. 47/85 e L. 724/94 per i quali si faceva specifico riferimento ai criteri appositamente dettati dal D.M. del 26/09/97 (cfr. art. 2 co. 46 L. 662/96 in modifica a L. 724/94 art. 39. Gli stessi criteri individuati dal D.M. succitato si ritengono applicabili anche nell'ambito dell'ultimo condono edilizio ex L. 326/03.

ART. 6 - CALCOLO DEL PROFITTO

A) OPERE COMPORANTI INCREMENTI DI SUPERFICIE E/O VOLUME

Il calcolo del profitto è determinato attraverso una percentuale fissa stabilita nel 20% dei valori venali medi di mercato del bene oggetto di abuso edilizio, percentuale ritenuta congrua in quanto corrispondente ad un verosimile utile di impresa su una attività edilizia ordinaria.

Il valore di riferimento a metro quadro da utilizzare per il calcolo dell'indennità pecuniaria è dato dalla media dei valori max. e min. riportati nelle Tabelle dell'Osservatorio dei Valori Immobiliari del Territorio visionabili sul sito "www.agenziadelterritorio.it".

Le tabelle da applicarsi corrispondono a quelle pubblicate al momento della presentazione dell'istanza di parte o dell'accertamento di illecito.

Gli interventi comportanti soli incrementi di volume sono ricondotti in termini di superficie dividendo il volume stesso per un'altezza virtuale di ml. 3,05 per l'edilizia residenziale,



commerciale, direzionale, turistica e residenziale rurale e di ml. 5,00 per l'edilizia produttiva e per le attrezzature rurali in genere.

L'importo minimo della sanzione sarà comunque di € 2.000.

B) OPERE NON COMPORANTI INCREMENTI DI SUPERFICIE E/O VOLUME

Per tali interventi si sono stimati importi forfettari, desunti da precedenti valutazioni relative ad indennità calcolate in regime sanzionatorio "ordinario". Si reputano tali importi equi e già comprensivi della eventuale comparazione fra profitto e danno, i quali pertanto, in tali fattispecie, non dovranno essere calcolati.

1) interventi di trasformazione edilizio - urbanistica non quantificabili in termini di superficie utile o volume e ristrutturazione edilizia

(rientrano in questa categoria anche lavorazioni assimilabili ad opere di urbanizzazione, esecuzione di aree di parcheggio e sosta autoveicoli, depositi di materiali a cielo aperto ed opere simili)

La sanzione per tali opere è stabilita in via equitativa nella misura di € 2.000.

2) restauro e risanamento conservativo

La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.000.

3) manutenzione straordinaria e opere non valutabili in termini di superficie e volume

La sanzione è stabilita in via equitativa nella misura di € 1.000.

4) movimenti di terra

(Scavi e riporti, riempimenti o sistemazione di aree in zone vincolate; rientrano in questa categoria anche le sistemazioni di aree verdi, nonché, se calcolati come interventi isolati, la esecuzione di vasche e piscine, valutando comunque le movimentazioni di terra effettuate)

-Fino a 15 mc. € 1.000;

-Oltre i 15 mc. fino a 100 mc.: € 1.000 + 20 €/mc. oltre i 15;

-Oltre i 100 mc.: € 3.000 + € 30/mc. oltre i 100.

5) altre opere

Eventuali altri casi non esplicitamente previsti negli articoli precedenti saranno di volta in volta assimilati comunque ad uno di essi.

L'entità delle sanzioni per gli abusi di tipo B vengono aggiornati automaticamente ed annualmente il 1° gennaio con incremento fisso annuo pari al 3% a decorrere dal 1° gennaio 2015. L'Amministrazione potrà rideterminare l'entità di dette sanzioni, ove necessario, con nuovi importi base.

ART. 7 - CALCOLO DEL DANNO

Per DANNO AMBIENTALE deve intendersi la distruzione, il deterioramento o le alterazioni causate all'ambiente.



Per VALUTAZIONE DEL DANNO deve intendersi il costo necessario per il ripristino dello stato dei luoghi, l'insieme cioè dei costi ordinari da sostenere per ripristinare le condizioni originarie del bene danneggiato.

Atteso che gli importi forfetari di cui all'art.6 B sono comprensivi, come ivi definito, anche della valutazione del maggiore importo fra profitto e danno, per gli interventi non comportanti incremento di superficie e/o volume non è necessario il calcolo analitico.

E' necessario calcolare il costo di demolizione delle opere di cui all'art.6 A applicando i costi unitari desunti dal Prezziario Regionale opere edili delle Marche in essere al momento della presentazione dell'istanza di parte o dell'accertamento di illecito.

Detta stima asseverata a firma del tecnico di parte nominato dal responsabile dell'abuso verrà sottoposta e verificata dal RUP (Responsabile Unico del Provvedimento).

ART. 8 - MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dell'importo, comunicato o ingiunto con atto dirigenziale, deve essere corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della notifica/ricezione dell'atto stesso da parte del destinatario.

Il mancato pagamento di quanto dovuto alla scadenza prevista comporterà il recupero coattivo della somma nei modi previsti dalla legge.

Si ricorda che nell'ambito del procedimento per il rilascio dell'accertamento di compatibilità paesistica ex L. 308/04 art. 1 co. 37 (condono ambientale speciale), il versamento dell'indennità risarcitoria è condizione per il rilascio stesso. Lo stesso si può intendere anche nell'ambito dell'accertamento in via ordinaria (ora artt. 167 e 181 D.Lgs. 42/04 cit.), con particolare riferimento ai casi in cui lo stesso è propedeutico al rilascio della sanatoria edilizio-urbanistica.

Per comprovati casi di disagio economico-finanziario, su richiesta dell'interessato, il pagamento dell'importo potrà essere dilazionato dall'Amm/ne Comunale in quattro rate semestrali.

Le somme rimosse per effetto dell'applicazione del presente comma, sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 art. 167 del D.Lgs 42/2004, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino. Per le medesime finalità possono essere utilizzate anche le somme derivanti dal recupero delle spese sostenute dall'amministrazione per l'esecuzione della rimessione in pristino in danno dei soggetti obbligati, ovvero altre somme a ciò destinate dalle amministrazioni competenti.

Il Responsabile del Sub-Settore
Pianificazione e Piani attuativi
(Arch. Viviana Caravaggi)

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO
DEL TERRITORIO
(Ing. Ermanno Frontaloni)